

N. RGNR
N. RG Assise
N. Sent.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Prima Corte di Assise

composta dai signori magistrati:

dott. Antonella BERTOJA	Presidente
dott. Sofia L. FIORETTA	giudice a latere
sig. Angela Maria MANUGUERRA	giudice popolare
sig. Lorenzo CAPONE	giudice popolare
sig. Roberta DEL DIN	giudice popolare
sig. Sonia Olivia RICCANELLO	giudice popolare
sig. Vincenza BORRELLI	giudice popolare
sig. Giuseppe RUOCCO	giudice popolare

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e di motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale come sopra rubricato, promosso nei confronti di:

IMPAGNATIELLO Alessandro,
nato a (MI) il
Residente a via
detenuto p.q.c. presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore
difeso di fiducia dall'Avv. del foro di Milano
con studio a Milano, (nomina del 6.6.23)
e dall'Avv. del Foro di Milano,
con studio a Milano via (nomina del 12.6.23)

IMPUTATO

CAPO A)

Delitto di cui agli artt. 575, 577 commi 1 n. 1, n. 3 e n. 4 in relazione agli artt. 61 n. 1 e n. 4 c.p.,

perché, per futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, cagionava la morte della propria compagna Giulia TRAMONTANO - con la stessa stabilmente convivente, la quale al momento del fatto era al settimo mesi di gravidanza -, colpendola con 37 coltellate al collo, al dorso e al viso.

In particolare, dopo aver svolto già a partire dal dicembre 2022 ricerche via internet circa gli effetti del veleno per topi sull'uomo, faceva ingerire per alcuni mesi all'inconsapevole vittima del

bromandiolo, un potente rodenticida con effetto anticoagulante, intensificandone la somministrazione a partire dal marzo 2023, in un quantitativo tale da raggiungere anche il feto oltrepassando la placenta.

Successivamente, nella serata del 27 maggio, dopo aver atteso che la TRAMONTANO rientrasse nell'abitazione in cui gli stessi convivevano e dopo avere ricercato sul web "ceramica bruciata vasca da bagno", sorprende la compagna da tergo colpendola al collo, al dorso e al viso con 37 coltellate, di cui almeno 9 sferrate quando la vittima era ancora viva, cagionandone per l'effetto il decesso avvenuto per "acuta anemia meta-emorragica da lesioni vascolari cervico-toraciche (tratto prossimale dell'arteria carotide esterna destra, arteria succlavia sinistra e della vena succlavia sinistra)".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, con crudeltà, con premeditazione e in danno di persona con lui stabilmente convivente.

Fatto commesso a Senago in data 27.5.23.

CAPO B)

Delitto di cui all'art 593-ter comma 1 c.p.

perché, con le condotte meglio descritte al capo A) di imputazione, cagionava l'interruzione della gravidanza di Giulia TRAMONTANO, causando la morte endouterina del feto per "insufficienza vascolare utero-placentare".

Fatto commesso a Senago in data 27.5.23.

CAPO C)

Delitto di cui agli artt. 412 e 61 n. 2 c.p.,

perché, per occultare il delitto di cui al capo A) o comunque per conseguire l'impunità, occultava il cadavere di Giulia TRAMONTANO dapprima dandovi fuoco - con l'ausilio di alcol - all'interno della propria vasca da bagno, poi tentandone una nuova combustione con l'utilizzo di benzina nel proprio box ed infine, nascondendolo — avvolto in buste di plastica di colore nero e giallo assicurate con nastro adesivo grigio- in un anfratto posto dietro al box n. sito viale

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare un altro reato o per conseguire l'impunità.

Fatto commesso a Senago in data 27.5.23.

PARTI CIVILI COSTITUITE:

assistiti e difesi di fiducia dall'Avv.

del Foro di Napoli Nord

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

d

VI)

Conclusioni. La qualificazione giuridica dei fatti. La commisurazione della pena. Le richieste risarcitorie delle parti civili.

1) L'omicidio aggravato descritto al CAPO A): la premeditazione di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cp

Conclusivamente, l'imputato deve essere ritenuto colpevole del reato descritto al CAPO A) di omicidio doloso commesso ai danni di TRAMONTANO Giulia.

Sussiste senz'altro la circostanza aggravante ad effetto speciale della **premeditazione di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cp**

In **dottrina**, secondo una impostazione di tipo soggettivistico, quello che contraddistingue la premeditazione è una particolare declinazione della volontà, che nel corso del tempo è stata definita ora con *freddezza e pacatezza d'animo* (allorchè nell'intervallo tra premeditazione ed azione, nell'animo dell'agente non si manifesta mai perturbazione e veemente passione, ma calma, la mancanza di turbamento, accurata deliberazione), ora come *ponderazione ed elaborazione intellettuale complessa*, che deve "avere una durata oltre il normale". Secondo queste concezioni, l'aggravante in parola si giustifica in considerazione del fatto che la particolare complessità del processo volitivo rileva una maggiore intensità del dolo; ma si è obiettato che la valutazione dell'intensità del dolo è già prevista nell'art. 133 cp, dovendo il giudice, nell'ambito della sua valutazione, considerare il suo grado di forza per stabilire la gravità del reato e, quindi, la determinazione della pena.

Per superare queste obiezioni la dottrina nel corso del tempo ha elaborato un'impostazione di tipo oggettivistico, secondo cui per la sussistenza della aggravante in parola devono concorrere due elementi: a) un certo lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e la sua attuazione; b) la c.d. macchinazione, cioè un'accurata preparazione del delitto, comprensiva della valutazione del momento più favorevole e delle modalità più idonee, nonché della preordinazione dei mezzi. Anche questo orientamento è stato criticato, poichè non è facile stabilire i criteri per fissare il distacco temporale e l'eventualità che trascorra un notevole lasso di tempo può dipendere anche da fattori esterni e casuali.

In **giurisprudenza** risulta oggi assolutamente maggioritario - e qui condiviso - l'indirizzo ermeneutico che riconosce alla premeditazione una *natura sia oggettiva che soggettiva*, e richiede la sussistenza di due requisiti:

- l'esistenza di un ampio intervallo temporale tra l'insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione (elemento cronologico) e
- la perseveranza della risoluzione criminosa nella psiche dell'autore (elemento ideologico o psicologico), frutto di un'elaborazione intellettuale complessa e di durata superiore a quella normale.

In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato (cfr. *Sez. Un. n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Rv. 241575*) che gli elementi costitutivi dell'omicidio premeditato sono rappresentati da "un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico)". Negli anni successivi la Cassazione ha precisato (cfr. *Sez. 5 n. 42576 del 03/06/2015 Ud., dep. 22/10/2015, Rv. 265149-01; Sez. 5 n. 34016 del 09/04/2013 Ud., dep. 06/08/2013, Rv. 256528*) che l'intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, deve essere tale da ritenere che la ferma risoluzione criminosa sia perdurata nell'animo dell'agente "senza soluzioni di continuità fino alla commissione del crimine, dovendosi escludere la premeditazione solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato".

Pertanto, la giurisprudenza più evoluta non ha escluso, in presenza di peculiari elementi concreti della fattispecie, che l'intervallo temporale fra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione possa essere anche soltanto di poche ore: è questo il caso dell'agguato (cfr. *Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 26406 del 11/03/2014 Ud., dep. 18/06/2014, Rv. 260219-01*): "In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in

attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il *requisito ideologico* (consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile), e *quello cronologico* (rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere). Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato”.

Nella parte motivazionale, la Corte ha precisato in ordine all'agguato: “E’ ricorrente l’affermazione secondo cui l’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini della aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco temporale apprezzabile in concreto, e sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa nello stesso senso... ad avviso del Collegio, la prospettiva deve essere ribaltata, nel senso che l’agguato, per la sua stessa definizione, è sinonimo di imboscata o insidia preordinata, e talché postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, e come tale è idoneo ad assumere rilievo dimostrativo di premeditazione, tanto più ove si ponga quale mezzo di esecuzione di un delitto nell’ambito di un ben definito piano di macchinazione. Lo stazionamento, in attesa della vittima designata, in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell’insidia, è in astratto elemento sufficientemente sintomatico di premeditazione, in quanto il già pur breve arco di tempo dell’attesa potrebbe valere a soddisfare il requisito ideologico e cronologico e necessari ai fini della configurazione della aggravante... posto che il mantenimento dello stesso proposito già solo durante il tempo dell’appostamento, con possibilità per l’agente di recedere prima dell’attentato, è potenzialmente tale da integrare i necessari presupposti”.

Nel **caso di specie**, in applicazione dei principi sopra menzionati, ritiene la Corte che il proposito omicidiario sia maturato in modo irrevocabile e definito in IMPAGNATIELLO quantomeno alle ore 15,00 del 27 maggio, allorchè è stato informato dalla compagna di essere stata contattata via chat da [redacted] e dell’appuntamento fissato con lei quel pomeriggio presso l’*Armani Hotel*, nel quale le due donne si sarebbero reciprocamente rivelate le bugie con le quali l’imputato era riuscito a tenerle in scacco in tutti quei mesi. Dopo avere realizzato, già a quell’ora, che il proprio castello di menzogne stava crollando, che nessuna delle due donne era più disponibile a parlare a quattr’occhi con lui senza la presenza dell’altra, e, soprattutto, che [redacted], in partenza il giorno dopo per l’[redacted] ed ormai compiutamente informata della presenza di GIULIA - incinta e prossima al parto -, era ormai perduta, l’imputato ha deciso che ormai non era più tempo di indugiare, di essere prudente, ed adottare i subdoli strumenti venefici utilizzati fino a quel momento. Così alle ore 16,00 si è sottratto al colloquio con le due donne; con il pretesto del malore alla madre ha chiesto al superiore [redacted] il permesso di allontanarsi dal luogo di lavoro prima della fine del suo turno; alle 16.30 è uscito, è salito a bordo del suo scooter scooter, si è diretto verso casa e alle ore 17,00, immortalato dalle telecamere collocate in via Novella, è rincasato.

Da quel momento IMPAGNATIELLO non è più uscito, ed **ha preparato l’agguato** che avrebbe portato due ore dopo all’omicidio della compagna: ha architettato il piano e lo ha eseguito esattamente come programmato:

- ha eliminato da terra il tappeto ed ha coperto il divano con un telo, per evitare che entrambi si macchiassero durante l’aggressione. A questo proposito, i familiari della persona offesa, esaminati in dibattimento, con dichiarazioni omogenee hanno ricordato che nella zona giorno dell’appartamento di via Novella era sempre presente un tappeto, visibile anche nel video proiettato in udienza relativo alla festa per il “*baby shower*”. Ed effettivamente al momento del sopralluogo eseguito il 31 maggio i militari hanno trovato il tappeto perfettamente appoggiato a terra. Peraltro, sotto di esso hanno trovato ampie macchie di sangue latenti riferibili a GIULIA; segno, questo, del fatto che al momento della esecuzione del delitto il tappeto non c’era. Anche il vicino di casa [redacted], sentito nella immediatezza dei fatti, ha ricordato di essere salito in casa da IMPAGNATIELLO, nei terribili giorni successivi alla denuncia di scomparsa della compagna, per offrirgli solidarietà e vicinanza, e di avere notato in quella occasione che “...*martedì 30.05.2023 sono sicuro che non ci fosse nè un tappeto nè un copridivano. Anzi, ripensandoci, rispetto a tutto*

quello che poi abbiamo visto in televisione relativamente al sangue eccetera mi sono stupito che quel divano chiaro fosse così pulito”; segno, questo, che in quel momento l'imputato non aveva ancora provveduto a riposizionare il tappeto a terra. Inoltre, le immagini estrapolate dalle telecamere hanno chiaramente immortalato l'imputato mentre esce di casa con sotto il braccio un involucro voluminoso, contenente all'evidenza il telo con il quale aveva provveduto a proteggere dalle macchie di sangue il divano, che in sede di sopralluogo i militari hanno trovato intonso, integro, perfettamente pulito e completamente privo di tracce di strofinamento e pulitura;

- in attesa che GIULIA ricasasse dopo l'incontro avuto con _____, alle ore 19.00, le ha inviato via what'sapp il seguente messaggio “avvisami quando stai per tornare”: e l'unico motivo che può fondatamente e ragionevolmente essere individuato, per il quale l'imputato abbia chiesto a GIULIA di informarlo dell'imminenza del suo ritorno a casa, non può che essere quello della predisposizione dell'agguato, al fine di tenersi pronto per aggredirla, dopo avere impugnato il coltello che si trovava nel ceppo presente in cucina (identificato dalla Polizia Scientifica nei due coltelli più piccoli, 1H e 1G, e che l'imputato ha precisato essere quello indicato con la lettera 1G);

- poco prima dell'arrivo di GIULIA, alle ore 19.00.25, ha aperto il telefono e navigando sul web ha digitato la stringa di ricerca “ceramica.bruciata vasca da bagno”, cercando informazioni sui possibili rimedi per eliminare le tracce di bruciato, che di lì a poco avrebbe causato nella vasca da bagno, ove secondo il suo programma avrebbe incenerito il corpo della compagna dopo averla uccisa. E' questa la stringa di ricerca individuata dagli inquirenti fin dall'inizio della indagine, nel pomeriggio del 31-5-2023, attraverso l'analisi del telefono che lo stesso imputato convocato in caserma aveva messo loro a disposizione; è questo l'unico elemento indiziario che al momento della convalida del fermo del 2-6-2023 il GIP ha avuto a disposizione e che, in assenza degli altri elementi che sarebbero stati acquisiti a carico dell'imputato solo nelle settimane successive, il GIP ha ritenuto non sufficiente per affermare la sussistenza della aggravante della premeditazione;

- ha aggredito GIULIA nel momento stesso in cui la stessa è entrata in casa, tra le ore 19.00 e le ore 19.10: la vicina di casa _____ ha ricordato di avere udito poco dopo le ore 19.00 un solo grido femminile, e poi più nulla: *“ho sentito gridare. Era una discussione accesa durata circa uno o al massimo due minuti. Ho sentito una ragazza urlare con voce stridula, come capita a me quando urlo. Come ho detto il tutto è durato pochi minuti. DOMANDA: Dopo questo litigio ha sentito altro? RISPOSTA: Assolutamente no. Silenzio”*. Verosimilmente GIULIA appena entrata in casa ha affrontato il compagno, comunicandogli la propria volontà di interrompere la relazione con lui, e l'imputato non le ha dato nemmeno il tempo di esprimersi, di confrontarsi con lui, di affrontare una discussione, e con freddezza ha eseguito il programma criminoso che aveva in mente, accoltellandola. L'ha sorpresa da tergo; la giovane di istinto si è voltata; in quel momento l'imputato ha sferrato il primo fendente, che l'ha attinta sul volto, all'altezza del sopraciglio; quindi le ha inferto le altri dieci coltellate dirette verso punti vitali del corpo (nella zona cervicale e dorsale), che ne hanno provocato il decesso; le altre coltellate sono state inferte quando la giovane e il feto che portava in grembo erano già deceduti;

- immediatamente dopo il delitto e dopo aver pulito la casa, l'imputato ha portato avanti il programma criminoso che aveva in mente: si è impossessato del telefono cellulare di GIULIA, che verosimilmente si trovava ancora nella borsa della compagna, e a partire dalle ore 20.31 ha cominciato a inviare diversi messaggi whats'app ad amici e conoscenti della stessa, simulandone l'allontanamento spontaneo e volontario, per far credere a tutti che la stessa fosse tornata a Napoli, dalla famiglia di origine: _____ ha ricordato che *“alle ore 20.31 mi ha iniziato a scrivere dei messaggi strani, completamente diversi dal tenore della nostra conversazione. Il tono era freddo e sostanzialmente mi diceva che non era stata sincera con me e che doveva lasciarla stare... lasciarla in pace e che voleva tornarsene a casa (penso intendesse casa sua a Napoli). Io le ho risposto e lei a sua volta mi ha risposto, ... Dopo di che GIULIA non mi ha più risposto a nessun messaggio in chat”*. Anche la collega di GIULIA, _____ ha ricordato di avere ricevuto proprio alle ore 20.31 del 27 maggio un messaggio whats'app dal numero di GIULIA del seguente tenore: *“Niente non ho parole”*; alla propria immediata richiesta di delucidazioni, solo un'ora e mezza dopo alle ore 21.50 riceveva dal numero dell'amica un altro messaggio: *“Niente zia non ne posso ora vado a riposarmi”*, inviato con il consueto lessico di *“zia”*, subdolamente utilizzato dall'imputato per farle credere di essere GIULIA. Un minuto dopo, alle ore 21.51, ella le scriveva un ultimo messaggio augurandole buon riposo, cui subito GIULIA le rispondeva inviandole un *emoj* raffigurante un "bacino" e un cuore rosso, inviatele all'evidenza sempre dall'imputato che si fingeva GIULIA,

- nelle ore successive, e in particolare a partire dal pomeriggio del 28 maggio, l'imputato portava avanti il piano, scrivendo diversi messaggi diretti al numero di telefono della compagna che in realtà aveva appena ucciso, fingendo di essere preoccupato, e domandandole accorato dove fosse finita: il primo alle ore 07.50 del 28 maggio ("*Hei sono arrivato al lavoro, ora scendo a cambiarmi, faccio colazione e attacco*"); l'ultimo alle ore 19.07 del 29 maggio: "*Dicci solo che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto*".

Peraltro, l'ultimo tassello del programma criminoso maturato fin dalle ore 15.00 di quel pomeriggio, vale a dire il progetto di far sparire il corpo di GIULIA dopo l'omicidio, riducendolo in cenere nella vasca da bagno di casa, ha subito un intoppo, un **imprevisto**: l'imputato dopo avere ucciso la compagna l'ha trascinato nella vasca da bagno e, utilizzando i materiali che si trovavano in cucina, come l'alcol, ha tentato di farla sparire per sempre, riducendola in cenere, al fine di rendere credibili i messaggi sopra menzionati, contestualmente inviati a familiari ed amici. Ma invano: il corpo di GIULIA nonostante i tentativi di combustione non spariva "*come un fazzoletto*", come puerilmente l'IMPUTATO aveva pensato.

Sicché IMPAGNATIELLO, trovandosi improvvisamente ed imprevedibilmente a dover gestire quell'evenienza, da quel momento ha agito, al di fuori del programma criminoso preordinato, in modo del tutto improvvisato, grossolano, rudimentale ed imprudente: in buona sostanza in modo diametralmente opposto a quello cauto, prudente e subdolo adottato nelle ore e soprattutto, nei mesi precedenti:

- ha avvolto il corpo di GIULIA in sacchi gialli e neri per la spazzatura, già presenti in casa, nonché nella coperta di tessuto che c'erano in casa, e a mani nude, protette dal paio di guanti di lattice azzurro che gli inquirenti fin dal primo sopralluogo della sera del 28 maggio avevano trovato nel suo zaino, e l'ha trascinato lungo una doppia rampe di scale, dal piano 1 al piano -1, in orario serale in cui poteva essere sorpreso da qualunque condomino, e l'ha occultato nel box;

- quindi si è recato a piedi al vicino distributore di benzina e, con una bottiglia di plastica, si è procurato della benzina; sfidando il rischio di essere sorpreso da qualche vicino di casa, ha posto in essere un secondo vano tentativo di combustione del corpo della compagna, riuscendo soltanto ad annerire le pareti del box e a bruciare la lampada al neon che illuminava quel locale;

- a quel punto ha deciso di soprassedere, e in modo del tutto irrazionale ha abbandonato il corpo semi-carbonizzato della compagna, è uscito dal box richiudendolo dietro di sé, e a notte fonda sotto un temporale si è diretto in auto in _____ a Milano, sotto la casa di _____, per realizzare il proprio movente: che era quello di riconquistare la ragazza, persuaderla che GIULIA fosse incinta di un altro uomo e fosse definitivamente tornata a Napoli, convincerla che non vi erano più ostacoli alla loro relazione;

- respinto dalla giovane, è tornato a casa e verso le ore 03,30 ha posto in essere un terzo tentativo, ancora vano, di bruciare e far sparire il corpo di GIULIA;

- il giorno seguente 28 maggio dopo aver continuato ad inviare diversi messaggi sul numero di GIULIA, verso le ore 19,00, a fronte della generalizzata preoccupazione dei familiari che dalla sera precedente non avevano più notizie della congiunta, con ancora il corpo di GIULIA semi-carbonizzato occultato nel box ha aderito alla richiesta della madre _____ di rivolgersi alle Forze dell'Ordine, si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Senago e ha formalizzato la denuncia di scomparsa della compagna;

- nei tre giorni successivi ha sfidato il rischio concreto di essere sorpreso: la mattina del 29 maggio ha lasciato il fratello _____ in casa e si è precipitato nel box con il pretesto di eliminare tracce di cannabis, per trasferire il cadavere in cantina; il 30 maggio di prima mattina incurante del passaggio dell'uomo delle pulizie del condominio _____ ha ritrasferito il cadavere nel box e lo ha caricato sulla propria auto; nelle ore successive ha utilizzato quell'auto, con il cadavere nel baule, recandosi indifferente anche a casa della madre per il pranzo; quindi tornando a casa ha parcheggiato l'auto lontana da casa, in via _____ sempre a Senago, e infine la notte stessa, fra il 30 e il 31 maggio, a notte fonda si è diretto nel primo nascondiglio che gli è venuto in mente, a soli 800 metri da casa, e ha abbandonato il cadavere nel luogo ove poi gli inquirenti lo hanno trovato.

Non può non osservarsi che tutta la condotta successiva all'omicidio, relativa all'occultamento del cadavere, è dominata dalla improvvisazione e dalla occasionalità: l'imputato ha tentato - assai malamente e senza successo - di gestire l'imprevisto della mancata combustione del cadavere, sicché il suo originario piano criminoso è fallito, e in soli tre giorni gli inquirenti hanno scoperto che GIULIA non si era affatto allontanata spontaneamente da casa, ma era stata uccisa e tenuta nascosta nelle pertinenze dell'abitazione.

Peraltro, l'improvvisazione ed occasionalità della condotta di occultamento del cadavere non elide la circostanza aggravante della premeditazione, che ha ad oggetto non l'occultamento del cadavere, ma l'omicidio come sopra descritto: accuratamente preparato e programmato in ogni dettaglio quantomeno dalle

ore 15,00 di quel giorno, e dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, e dunque sorretto dal dolo diretto ai sensi dell'art. 43 cp

Non solo: gli inquirenti dopo la convalida del fermo hanno acquisito diversi elementi indiziari, che consentono di affermare con tranquillizzante certezza che il **proposito criminoso** di uccidere GIULIA sia **sorto** in IMPAGNATIELLO **ancor prima di quel pomeriggio del 27 maggio**: vale a dire a far tempo dal 12 dicembre dell'anno precedente, allorchè per la prima volta l'imputato ha accarezzato l'idea di sbarazzarsi della compagna - che pochi giorni prima gli aveva rivelato di aspettare un bambino da lui -, digitando sul *web* la seguente ricerca di sostanze venefiche "*veleno topi stelfor*".

Nell'intervallo temporale di quasi sei mesi, decorsi da quel 12 dicembre (in cui per la prima volta ha abbozzato l'idea di uccidere la compagna) al successivo 27 maggio (in cui l'ha effettivamente uccisa), l'imputato non ha più abbandonato quel proposito criminoso; anzi lo ha fatto crescere e maturare dentro di sé, mentre in via parallela e speculare si intensificava e si consolidava la relazione segreta con .. Così dalle prime navigazioni esplorative sul *web*, l'imputato è passato presto alle vie di fatto: ha cominciato a somministrare *topicida* alla compagna, come espressamente ammesso in udienza ("*Sì... ho somministrato il topicida a GIULIA... ho iniziato a somministrare veleno nella prima parte di maggio... nei primi giorni ... ho somministrato in due occasioni a GIULIA un singolo granulo, chicco di questo topicida nel sonno, mentre GIULIA dormiva... facendoglielo cadere nella bocca*"), e questo ben prima di maggio, avuto riguardo alla quantità di *bromadiolone* trovato nei consulenti tecnici tossicologi su buona parte della lunghezza del capello della persona offesa; ha escogitato stratagemmi per narcotizzarla, acquistando a marzo la bottiglia di *cloroformio* ed informandosi a maggio su altre possibili sedativi (*valium senza ricetta*); probabilmente ha fin da subito ha provato a somministrare a GIULIA della *ammoniaca* (considerati i dolori e i bruciori di stomaco, nonché il sapore ed odore di ammoniaca negli alimenti consumati in casa, che GIULIA fin dalle prime settimane di gravidanza lamentava con i familiari). Il tutto con molta cautela e prudenza, in modo subdolo e nascosto, stando ben attento a non essere scoperto (basti pensare all'acquisto sotto falso nome del *cloroformio*; alla ricerca sul *web* di come procurarsi del *valium senza ricetta*), per il timore di essere scoperto, ben consapevole del fatto che GIULIA si trovava in gravidanza, e in quanto tale si sottoponeva almeno una volta al mese agli esami ematochimici di routine, che effettivamente non hanno mai rilevato valori anomali e sospetti.

Appare irrilevante la circostanza, bene illustrata dai consulenti tecnici tossicologi nominati dall'Ufficio Requirente, che il quantitativo di bromadiolone contenuto nelle pasticche di RODENTICID somministrate alla compagna fosse decisamente molto basso ed obiettivamente inidoneo a cagionare la morte di un uomo.

Quello che rileva, infatti, ai fini del riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, è il fatto che somministrando tale sostanza alla compagna l'imputato abbia mostrato di avere maturato e conservato dentro di sé, dal punto di vista soggettivo e psicologico, il proposito criminoso di ucciderla, come poi di fatto avvenuto, sebbene con altri mezzi e a distanza di diversi mesi. E non è revocabile in dubbio che la somministrazione di sostanze venefiche di per sé sola, a prescindere dalla idoneità obiettiva di esse a provocare la morte della persona offesa, rilevi ai fini del riconoscimento della premeditazione. La Suprema Corte più volte ha più volte riconosciuto l'alto grado di intenzionalità e premeditazione implicato nell'uso del veleno, come ad esempio nel caso di "somministrazione di cloroformio in quantità letale, versato direttamente nella bocca della vittima in condizioni di semi-incoscienza e mediante ripetuta pressione di uno straccio intriso di sostanza narcotizzante sul viso della stessa, in modo da determinarne la morte per soffocamento a causa dell'ostruzione chimica delle vie respiratorie (cfr. per questo caso: *Cass.pen. sez. I, 21/09/2021, n. 39762*).

Appare altresì smentita dai fatti ed in ogni caso inconfidente la circostanza, affermata dall'imputato durante il suo esame ed anticipata ai periti che lo hanno visitato in carcere, che il proprio intento fosse in realtà quello non di provocare il decesso di GIULIA, ma di farla abortire.

In *primo luogo*, infatti, l'imputato ha ucciso la compagna, passando a mezzi esecutivi più rapidi ed inequivocabilmente diretti a cagionarne non l'aborto, ma il decesso.

In *secondo luogo*, sul piano logico, non appare possibile affermare fondatamente che l'imputato, somministrando *topicida* alla compagna a maggio, quando la stessa si trovava ormai al settimo mese di gravidanza, non si rappresentasse concretamente l'eventualità tutt'altro che residuale che un aborto a gestazione così avanzata potesse degenerare in un serio pericolo di vita per la madre; e d'altra parte non è possibile affermare che l'imputato con tale comportamento non si rendesse conto, in via più generale, che una tale somministrazione potesse nuocere seriamente alla salute ed alla incolumità della compagna. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, qui richiamata e condivisa, ha affermato che sono compatibili con

la premeditazione sia il dolo alternativo (in cui il reo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato; cfr. *Cass.pen Sez. 1 n. 29013 del 10/06/2021 Ud., dep. 26/07/2021, Rv. 281643 – 01*), sia il dolo eventuale (in cui il reo non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio (cfr. *Cass, pen. Sez. 1 n. 27851 dell'8-12021, dep. 19 luglio 2021*).

Infine, non elide la aggravante della premeditazione il fatto, pacifico in atti, che GIULIA nelle prime settimane di gravidanza, non sentendosi supportata dal compagno, avesse deciso di interrompere la gravidanza, e il 5-1-2023, giorno fissato per l'intervento, sia stato proprio IMPAGNATIELLO a impedirlo.

Certamente appare di non immediata comprensione il comportamento tenuto da IMPAGNATIELLO in quella circostanza: avendo già avviato da diversi mesi una relazione sentimentale parallela con .., l'imputato avrebbe potuto approfittare della libera determinazione della compagna e consentire l'intervento abortivo dalla stessa programmato, per chiudere definitivamente quella relazione e potersi dedicare apertamente e senza ostacoli alla nuova storia con .. Non può non osservarsi che GIULIA, qualora avesse mantenuto ferma quella decisione di abortire, costretta ad un passo così doloroso dal comportamento immaturo ed ondivago del compagno, molto probabilmente subito dopo avrebbe interrotto la relazione con lui, avrebbe abbandonato l'abitazione di Senago, si sarebbe salvata dalle condotte lesive che lo stesso ha posto in essere su di lei nei mesi successivi, deflagrate il 27 maggio nella feroce condotta di accoltellamento, ed oggi sarebbe ancora viva.

Peraltro, la condotta poco intellegibile tenuta dall'imputato quel 5-1-2023, narrata concordemente dai familiari di GIULIA - che hanno ricordato come l'imputato quella mattina si sia presentato in clinica ed abbia convinto GIULIA a non abortire -, può essere spiegata avuto riguardo alla circostanza, anch'essa pacifica agli atti, che in quegli stessi giorni, alla fine di dicembre, anche .. aveva comunicato all'imputato di essere incinta. Sicchè la decisione ferma e risoluta - e in quanto tale diametralmente opposta a quella ondivaga tenuta nelle settimane precedenti -, esibita dall'imputato il giorno dell'intervento abortivo di GIULIA, può trovare diverse spiegazioni, tutte compatibili con il programma di uccidere la compagna attuato cinque mesi dopo:

- la prima spiegazione è quella *offerta dall'imputato in sede di esame*, e perfettamente compatibile con il tratto narcisistico della sua personalità descritta dai periti nominati dalla Corte: l'imputato non voleva assumersi la responsabilità davanti ai familiari di acconsentire all'aborto della compagna, al fine di mantenere integra la propria immagine;
- la seconda spiegazione è quella di un *rigurgito di coscienza*: dal momento che .. avrebbe interrotto la gravidanza (come poi ha fatto il successivo 8 febbraio), l'imputato non ha voluto assumersi la responsabilità di due aborti, per di più nello stesso periodo: trovandosi improvvisamente esposto alla possibilità della doppia -non gradita- paternità, ha optato per quella che gli offriva maggiori garanzie, vale a dire quella di GIULIA, che conosceva bene, con cui conviveva da un anno e che era stata accettata ed accolta con affetto da tutta la sua famiglia. D'altra parte .. in via autonoma ha deciso - secondo quanto dalla stessa raccontato in dibattimento - di rinunciare a quel bambino, sia per la propria giovane età, sia per la precarietà di quella relazione; e verosimilmente l'imputato da quel momento in cuor suo si è sentimentalmente legato ancora di più a lei, grato di quel "sacrificio" e nello stesso tempo felice di proseguire la relazione con lei con le modalità gratificanti proprie delle relazioni clandestine e disimpegnate, che fin dall'inizio avevano caratterizzato quella storia. In quest'ottica può essere letta anche la comunicazione verbale alquanto oscura, ondivaga e stravagante, che l'imputato ha tenuto in quei giorni con la compagna: dapprima (verosimilmente perché informato della gravidanza di ..) ha confessato alla compagna di avere una relazione extraconiugale, inducendola in questo modo a decidere di abortire; qualche settimana dopo (verosimilmente perché tranquillizzato dalla decisione di .. di abortire e confortato dalla prospettiva di proseguire la relazione disimpegnata e ludica con lei) le smentiva tale confessione, dicendole di non avere mai avuto alcuna storia parallela .

In ogni caso, qualsiasi sia la motivazione per la quale IMPAGNATIELLO il 5-1-2023 ha impedito a GIULIA di abortire, certo è che si è pentito subito di questa decisione: solo due giorni dopo ha ripreso a navigare nel web per cercare i rimedi per avvelenare una persona: 7-1-2023, al ritorno di GIULIA a Senago dopo le vacanze natalizie trascorse con la famiglia di origine, la ricerca appariva inequivoca: "*quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona?*", e ancora "*veleni +inodore*"; "*veleni inodore e insapore*".

Conclusivamente, corretta appare la circostanza aggravante della premeditazione come contestata .

2) Le altre circostanze aggravanti dell'omicidio di cui all'art. 577 cp:

Sussistono anche le altre circostanze aggravanti ad effetto speciale che determinano la pena dell'ergastolo.

Nulla quaestio sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 1 c.p. per essere stato il delitto commesso **in danno di persona stabilmente convivente con l'autore del reato**.

E' pacifico in atti che l'imputato conviveva stabilmente ed era altresì legata da relazione affettiva con la persona offesa a far tempo dal novembre 2021; i due vivevano insieme nell'abitazione ove si è consumato il delitto, in via

Sussiste la circostanza aggravante dell'**aver commesso il fatto con crudeltà** verso la persona offesa, prevista dall'art. 61 n. 4 cp, richiamata dall'art. 577 comma 1 n. 4 cp.

La Suprema Corte, qui richiamata (*Cass. pen. Sez. I, n. 2586 del 27-2-1998*) e condivisa, ha definito la "crudeltà" come "una particolare qualità dell'animo del delinquente, il suo carattere e non un suo stato d'animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d'animo e l'intensità del dolo; consiste nell'assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l'uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalità dell'azione, che, in ogni caso, devono consistere in un 'quid pluris' rispetto alla ordinaria produzione dell'evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili". Ha altresì spiegato (*Cass. Pen. Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8613*; che "il fondamento della aggravante di aver agito con crudeltà è ravvisabile in una maggior meritevolezza di pena lì dove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della 'normalità causale' determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nella ordinaria incriminazione del fatto tipico", e questo perché "il sistema penale non consente di considerare punibile più di una volta (anche sotto il profilo circostanziale) la medesima condotta causativa dell'evento preso di mira e tipizzato dalla norma incriminatrice (divieto del bis in idem sostanziale come corollario del più generale principio di tassatività e determinatezza delle incriminazioni)".

Ha altresì evidenziato come "nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà, se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa"; motivo per cui "non vi è, nè vi potrebbe essere, da parte della giurisprudenza di legittimità, la fissazione di un preciso limite 'numerico' dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere" (cfr. in questo senso: *Sez. 5 n. 5678 del 17/01/2005 Ud. , dep. 14/02/2005, Rv. 230745 - 01*). Nel compiere tale verifica, pertanto, "da un lato non può ritenersi possibile la considerazione sub specie aggravante di elementi di disvalore già ricompresi nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (sopprimere volontariamente una vita è di per sè atto contrario a qualunque senso di umanità), dall'altro va ribadito che il profilo ricostruttivo del fatto 'circostanziale' non può che essere assoggettato alle medesime regole dimostrative (certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio) previste per la affermazione di penale responsabilità sul fatto principale".

Nel caso di specie, l'esame delle modalità complessive dell'azione consente di affermare che quello che emerge e connota di particolare disvalore la condotta, e la qualifica come manifestazione di efferatezza, non sono soltanto il 37 fendenti inferti sul corpo della vittima, ma il fatto che di essi ben 11 di essi siano stati inferti allorchè la vittima era ancora viva, nonché il fatto che la stessa fosse in stato avanzato di gravidanza, e portasse in grembo il figlio dello stesso reo.

Non solo: nel momento in cui è stata attinta dai primi fendenti, mentre si trovava ancora in vita e comprendeva che il compagno la stava uccidendo, GIULIA ha senz'altro realizzato, sebbene per una manciata di secondi, che insieme con lei moriva anche il nascituro che portava in grembo. Consapevolezza, questa, che ha senz'altro provocato nella donna una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalla aggressione da parte del compagno.

E d'altra parte lo stesso imputato, esaminato dalla propria consulenza tecnica di parte dott. , "In fase di colloquio e valutazione testate... (ha fatto)... il racconto di una meccanica esecutiva omicidiaria efferata e crudele, dominata da un odio distruttivo, riferito dal periziando..." (cfr. *supra*, capitolo IV, par. 5).

Deve invece essere esclusa la circostanza aggravante dei **motivi futili** di cui art. 577 comma 1 n. 4 e art. 61 n. 1 cp.

La giurisprudenza di legittimità, pure risalente ma mai smentita (*Cass. pen. Sez. 1 n. n. 4023 del 08/02/1996 Ud., dep. 18/04/1996, Rv. 204224 – 01*), ha affermato in un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento che “Non può considerarsi aggravato da motivi abietti o futili un omicidio al quale l'agente sia stato spinto dall'intento di recuperare la propria libertà sentimentale, onde coltivare senza intralci una relazione con altra persona, gravemente ostacolata”.

Ed effettivamente nel caso di specie non è possibile ritenere che la determinazione criminosa sia stata causata da un motivo futile: vale a dire da “uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale”, ovvero “un moto interiore assolutamente ingiustificato, che non attiene alla sfera intellettuale o volitiva, bensì a quella morale, data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone in cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato” (cfr. (così ex pluris *Cass. sez. I n. 59 del 01/10/2013; Sez. 5, Sentenza n. 45138 del 27/06/2019 Ud., dep. 06/11/2019, Rv. 277641-01*) sulla definizione di motivo futile).

Quello che è accaduto nel pomeriggio del 27 maggio, infatti, ha determinato una svolta nella vita dell'imputato, che certo non può essere definita di scarso rilievo: già a partire dalle ore 15,00, allorché è stata informato dei contatti fra la compagna e la _____, l'imputato ha compreso che il castello di bugie con le quali aveva tenute entrambe le donne in scacco sulla fantomatica scacchiera narrata ai consulenti e ai periti che in carcere lo hanno visitato, era crollato; che era diventato lo zimbello di tutti i colleghi del bar Armani, già informati da almeno una settimana della vicenda - circostanza, questa, che aveva provocato in lui una ferita narcisistica che aveva scosso le sue certezze dalle fondamenta -; che _____ era perduta per sempre; che GIULIA stava per lasciarlo, insieme con il bambino che portava in grembo e che probabilmente, secondo quanto la compagna aveva minacciato scrivendogli nella chat in atti, egli non avrebbe più visto. Proprio questa svolta lo ha determinato ad abbandonare il *modus operandi* subdolo, insidioso e prudente, utilizzato nei mesi precedenti attraverso le successive condotte di avvelenamento progressivamente ingravescenti poste in essere ai danni della compagna, e ad imprimere una accelerazione ed una immediata e franca esecuzione del proposito criminoso maturato nel dicembre 2022 e mai abbandonato.

3) I reati descritti ai CAPI B) e C):

L'imputato con le stesse condotte descritte al CAPO A), che hanno cagionato il decesso della compagna TRAMONTANO Giulia, ha altresì commesso, **in concorso formale di reati**, il reato di “interruzione non consensuale di gravidanza” di cui all'art. 593 ter comma 1 cp (disposizione normativa corrispondenti a quelle un tempo delineate dagli artt.18-19 L. 194/78 e “trasferite” dall'art.2 d.lgs. 21/2018 nel codice penale – “Riserva di codice nella materia penale”-), descritto al CAPO B).

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno accertato che GIULIA era incinta in uno stato molto avanzato della gravidanza, alla 29esima settimana di gestazione; fatto, questo, che connota di particolare accentuato disvalore la condotta di procurato aborto posta commessa ai suoi danni dal padre del nascituro.

Il nascituro che GIULIA portava in grembo non è stato raggiunto in modo diretto da nessuna delle 37 coltellate inferte dall'imputato sul corpo della madre (che l' hanno colpita soprattutto nell'area cervicale e dorsale, e non al ventre), ma è deceduto contestualmente o pochi istanti dopo la morte della madre, a seguito della morte della stessa, per una “insufficienza vascolare utero-placentare”: “... dati dimostrativi dei meccanismi del decesso sono stati desunti per univoca convergenza delle risultanze autoptiche e dei successivi approfondimenti istopatologici e chimico-tossicologici, potendo identificarsi la causa della morte del feto di Giulia TRAMONTANO in un'acuta anemia meta-emorragica materna condizionante l'instaurarsi di una rapida insufficienza vascolare utero-placentare, con susseguente morte endouterina fetale” (cfr. conclusioni dei ctp del Pm, in atti; cfr. *supra*).

La giurisprudenza pure risalente della Suprema Corte ha escluso che il reato in parola possa ritenersi assorbito da quello di omicidio commesso ai danni della madre: cfr. *Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 18514 del 17 maggio 2010*, e ancora prima *Cass. n. 7249 del 24-7-1993*: “L'omicidio volontario di donna in stato di

gravidanza non assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e non quella sul concorso apparente di norme.” Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, sopra richiamato, vi era stato il ferimento di una donna attinta da colpi di pistola, cui erano conseguito l’aborto e il decesso della stessa: erano stati ritenuti “sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di procurato aborto ...che non può essere assorbito in quello più grave di omicidio di cui all’art. 575 c.p. poiché l’evento dell’aborto si è realizzato sul piano fenomenico in modo distinto ... rispetto a quello della morte della donna. Tuttavia, trattandosi di eventi autonomi puniti da disposizioni di legge diverse, cagionati con una sola azione, il reato di procurato aborto deve essere unificato con quello di omicidio ai sensi dell’art. 81 comma 1 cp (concorso formale) e non col vincolo della continuazione”.

In una giurisprudenza più recente (cfr. *Cass. pen.*, 20-6-2019 n. 27539; cfr. anche *Cass. pen. sez. 1*, n. 46945 del 18/10/2004 Ud., dep. 02/12/2004, Rv. 229255 - 01) la Suprema Corte ha precisato che la condotta di procurato aborto in parola, originariamente previsto dall’art. 19 L. 1978/194, “si realizza in un momento precedente il distacco del feto dall’utero materno”. Ed è pacifico che nel momento in cui il nascituro portato in grembo da GIULIA ha subito, a seguito dello choc emorragico sofferto dalla madre, la conseguente “insufficienza vascolare utero placentare” che ne ha cagionato a sua volta il decesso, era ancora in fase di gestazione alla 29esima settimana e dunque attaccato al ventre materno. In caso contrario, l’imputato sarebbe stato imputato – in assenza degli elementi specializzanti dell’infanticidio di cui all’art. 578 cp - di un doppio omicidio.

Dopo l’omicidio, l’imputato ha poi posto in essere, in concorso materiale di reati, la condotta di occultamento di cadavere di cui all’art. 412 cp, descritto al CAPO C):

- ha trasferito il corpo della compagna dapprima la sera stessa nel bagno, per un primo tentativo di carbonizzazione con alcol nella vasca, e poi la notte stessa nel box, dove ha posto in essere due successivi tentativi di carbonizzazione con benzina, il primo verso mezzanotte e il secondo verso le ore 03,30, al rientro dalla visita da ;
- dopo aver realizzato di non potere far sparire il corpo, il 29 maggio lo ha occultato per un giorno nella cantina (ritenuto luogo sicuro, a seguito del primo sopralluogo dei Carabinieri subito dopo la denuncia di scomparsa);
- quindi il 30 maggio di primo mattino lo ha ritrasferito nuovamente nel box, provando ad utilizzare a questo fine il carrello acquistato la mattina stessa dal negozio di ferramenta, e trascinandolo poi a mani; verso le ore 11.30/11.40 lo ha caricato nel baule della propria auto; è quindi andato con l’auto a pranzo dalla madre, e al ritorno a casa nel pomeriggio ha lasciato l’auto parcheggiata in strada, parcheggiandola dapprima in via e poi in via ;
- a notte fonda, la notte fra il 30 e il 31 maggio, verso le ore 02,40 di notte, ben sapendo che il mattino successivo i militari del Nucleo Investigativo lo attendevano per sottoporre l’auto ad accertamenti, si è avviato in auto e ha trasportato il cadavere 800 metri più lontano, occultandolo nell’anfratto sito tra i box n. 21 e il n. 22 collocati in via di Senago, di fronte al numero .

E’ stato lo stesso IMPAGNATIELLO, nel corso del primo interrogatorio reso la notte successiva tra il 31 maggio e l’ 1 giugno, ad indicare agli inquirenti il luogo ove aveva occultato il cadavere.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. *Cass.pen. Sez. III*, n. 1142 del 11-1-2017) “affinché sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, essendo invece sufficiente che l’agente, ragionevolmente ipotizzata l’imminente morte della vittima, depositi il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, ancorché la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento - in un momento successivo all’avvenuto abbandono”. Peraltro, nel caso di specie l’esame autoptico e la consulenza medico legale eseguiti sul corpo di GIULIA hanno accertato che il reato di occultamento è stata senz’altro commesso successivamente alla morte della persona offesa.

Avuto riguardo alla contestualità temporale della condotta di occultamento rispetto a quella di omicidio (in concorso formale, quest’ultima, con quella di procurato aborto), i reati medesimi possono ritenersi unificati dal vincolo del medesimo disegno criminoso proprio della **continuazione ex art. 81 cpv. cp.**

4) Determinazione della pena:

Conclusivamente, l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato di omicidio aggravato, di procurato aborto e di occultamento di cadavere commessi ai danni della compagna.

Venendo alla determinazione della pena, si reputa di non poter riconoscere all'imputato circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, sebbene una giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo: *Cass. pen. Sez. 2 - , Sentenza n. 5247 del 15/10/2020 Ud. , dep. 10/02/2021, Rv. 280639 - 01*) abbia evidenziato la funzione correttiva e mitigatoria svolta da tale istituto : "Le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27 comma 3 Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale. In motivazione, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento delle attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti".

E' ben vero che l'imputato è integralmente incensurato e solo tre giorni dopo la denuncia di scomparsa della compagna, schiacciato dalle plurime prove acquisite a suo carico dagli inquirenti, ha ammesso l'addebito, confessando l'uxoricidio appena commesso e dando precise indicazioni agli inquirenti per ritrovamento del corpo della compagna.

Peraltro, anche durante il suo esame dibattimentale reso avanti alla Corte, l'imputato ha mostrata scarsa resipiscenza per il fatto commesso, tentando altresì - in modo grossolano e contraddittorio - di attenuare la propria responsabilità, negando di avere teso un agguato alla compagna e di averla aggredita appena entrata in casa; ridimensionando le pregresse condotte di avvelenamento e riconducendole dal punto di vista temporale all'ultimo mese di gravidanza, mentre i medici legali hanno precisato come dall'esame del capello della persona offesa risultasse evidente come l'avvelenamento fosse ben più risalente nel tempo; offrendo spiegazioni incongrue in ordine alla relazione sentimentale parallela con la

Valutati quindi i parametri di cui all'art. 133 c.p. - la gravità del danno, con 37 fendenti inferti sul corpo della compagna; la intensità del dolo come sopra ricostruita, desumibile anche dalle pregresse condotte di avvelenamento poste in essere ai danni della compagna - nei confronti di IMPAGNATIELLO deve essere erogata la pena più severa dell'ERGASTOLO, prevista dal Legislatore in caso di sussistenza anche solo di una delle circostanze aggravanti presenti nel caso di specie.

Per il concorso formale con il reato di procurato aborto di cui all'art. 593 ter comma 1 cp descritto al CAPO B) l'aumento di pena in concorso formale di reato deve essere indicata in anni sei e mesi sei di reclusione, avuto riguardo allo stato avanzato di gravidanza della persona offesa, incinta alla 29esima settimana.

Per la continuazione ex art. 81 cpv. cp con il reato di occultamento di cadavere di cui all'art. 412 cp, descritto al CAPO C), posto in essere dall'imputato nelle ore immediatamente successive all'omicidio, l'aumento di pena deve essere indicato in ulteriori mesi sei di reclusione.

Pertanto, la pena complessiva da erogare all'imputato è quella dell'ergastolo per il CAPO A), e della pena di complessivi anni sette di reclusione per i CAPI B) e C). Trattandosi di un aumento di pena superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 72 cp, alla pena dell'ergastolo deve essere cumulato l'isolamento diurno, che la Corte ritenere equo contenere ai sensi del comma 2 nel periodo di mesi tre.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

Alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato segue, per legge, la condanna dello stesso:

- alle pene accessorie indicate in dispositivo ex artt. 29 e 32 c.p.;
- alla pena accessoria della decadenza dalla patria potestà sul figlio minore;
- al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia in carcere ex artt. 535 e 692 c.p.p.
- alla pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, ai sensi dell'art. 36 cp per la durata di giorni 15.

Si impone, infine, confisca e distruzione di quanto sottoposto a sequestro probatorio, trattandosi, all'evidenza, di cose pertinenti ai reati per cui è processo, compresi le sostanze venefiche (bottiglia di cloroformio sequestrata il 27-6-2023; pastiglie di topicida sequestrate il 31-5-2023), la lettera manoscritta, le fotografie, il rotolo di nastro americano di colore grigio sequestrati il 28-6-2023; il ceppo di coltelli sequestrato il 6-6-2023; lo zaino e i guanti di lattice sequestrati in data 5-6-2023; il carrello di trasporto a due

ruote sequestrato l'8-6-2023; tutti i reperti e le tracce descritte nel verbale di repertamento della SIS del 8-6-2023; gli indumenti trovati indosso alla salma in sede di esame autoptico.

I monili trovati sulla salma (descritti nel verbale del 12-6-2023) sono già stati restituiti dalla Corte ai familiari.

Possono invece essere dissequestrati e restituiti a chi proverà di averne diritto:

1) I personal computer e dispositivi sequestrati in via presso l'abitazione dell'imputato su ordine del Pm del 5-6-2024:

- *personal computer marca Lenovo modello Ideal pad* con numero seriale , corredato da apposita custodia tipo borsa di colore nero in tessuto marca "Hama", caricabatterie e mouse. Il dispositivo è stato consegnato in modalità standby. All'interno dell'alloggiamento "USB" vi è una chiavetta di connessione wireless;
- *personal computer marca "Lenovo" modello "IdeaPad* " e numero seriale: , custodito in custodia tipo borsa in tessuto di colore grigio/nero marca "Tucano" con all'interno un cavo di alimentazione/adattatore e documentazione lavorativa; dotato di codice di sblocco " " oppure " ", e chiavetta di connessione wireless probabilmente in uso a TRAMONTANO Giulia;
- *personal computer marca "ACER" modello "Aspire 3"* con numero seriale: , con relativa custodia bianca in stoffa e corredato da adattatore marca "Lenovo" avente codice di sblocco " " ad uso esclusivo dell'imputato;
- *Iphone 14A2882 nr. di serie* avente IMEI IMEI2 con all'interno SIM card Vodafone avente ICCID:
- *apparecchio APPLE IPAD Pro 11 avente nr. IMEI* corredato da apposito carica batterie avente codice di sblocco " ".

2) Il personal computer portatile marca *HP seriale* , rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione di via in data 28-6-2024;

3) I documenti (carte di credito e bancomat e della sim card Globe) e il taglierino di colore argento e nero appartenenti alla persona offesa TRAMONTANO Giulia e descritti nel verbale di sequestro del 7-6-2023;

4) i telefoni cellulari e tutti i dispositivi sequestrati a e in data 1-9-2023, se non ancora restituiti agli stessi;

5) la lavatrice e il tappeto presenti nell'appartamento di via sottoposti a sequestro probatorio nel corso del dibattimento su richiesta del Pm precedente.

5) Le richieste risarcitorie dei danneggiati:

I familiari della persona offesa, vale a dire i genitori e nonché i fratelli ' e , hanno chiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito ai sensi degli artt. 185 cp e 2059 cc.

La richiesta appare senz'altro fondata quanto all'an.

Ai sensi dell'art. 185 c.p. "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". La disposizione ora menzionata si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., costituendo a tutti gli effetti anch'essa una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma distinguendosi dalla prima per la espressa risarcibilità, nella sola ipotesi *ex art. 185 c.p.*, anche del danno non patrimoniale.

Con riferimento al danno patrimoniale risarcibile - costituito (come nel regime della responsabilità aquiliana) dalla perdita economica (danno emergente) e dal mancato guadagno (lucro cessante), cagionato dalla commissione del reato in caso di omicidio - esso non può che coincidere con la *perdita del sostentamento economico fornito dalla vittima ai suoi familiari, nonché con gli esborsi economici conseguenti*. In particolare:

- il *danno emergente* si concreta in tutte le spese e gli esborsi effettuati a causa del decesso (spese funebri, di trasporto, sanitarie, etc...); il relativo risarcimento mitiga la *deminutio patrimonii*
- il *lucro cessante*, si configura propriamente con la perdita subita dai parenti della vittima superstiti, delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari. In punto di quantificazione la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno inoltre spiegato come la prova del danno in parola può

essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni, rapportate alla situazione concreta.

In buona sostanza, i congiunti superstiti hanno l'onere di provare di essere stati privati di utilità economiche di cui beneficiavano stabilmente e di cui, anche solo in via presuntiva (ex art. 2727 c.c.), avrebbero continuato a fruire in futuro ove il *de cuius* non fosse deceduto.

Nel caso di specie, GIULIA non costituiva una fonte di sostentamento per la famiglia di origine; peraltro, le parti civili hanno provato con idonea documentazione la *deminutio patrimonii* subita per le spese funerarie nonché per le visite mediche di natura psicologica e psicoterapeutiche sostenute a seguito del decesso della congiunta.

Con riferimento al danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha evidenziato come l'azione esercitata dai congiunti in relazione al danno sofferto per l'omicidio di un parente spetti agli stessi:

- *iure proprio*, in ragione del patimento direttamente subito in conseguenza della condotta di reato, nonché,
- *iure hereditatis*, in conseguenza del danno patito dalla vittima per la perdita della propria vita addirittura in caso di morte immediata o istantanea. Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità ha precisato come sia sussistente il diritto della vittima ad essere risarcita per il danno patito, per il tramite dei propri eredi, quando, come nel caso di specie, questa abbia patito un particolare dolore per via delle modalità in forza delle quali si è verificato l'evento morte. Non vi è dubbio l'efferata condotta dell'imputato, che ha inferto 37 fendenti sul corpo della compagna, provocandone la morte, abbia fatto sorgere in capo alla stessa il diritto al risarcimento del danno per la perdita della sua stessa vita. Pertanto, sulla scorta dell'orientamento menzionato, tale diritto al risarcimento del danno è passato *iure hereditatis* in capo ai genitori ed ai fratelli superstiti.

Inoltre, è stata elaborata in giurisprudenza la figura del danno da perdita parentale: vale a dire il danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona, legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, in ragione dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità del rapporto -pure a distanza- con la persona deceduta. Tale categoria di danno comprende la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Da ultimo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i familiari sopravvissuti hanno diritto anche al risarcimento del danno biologico, subito in proprio e in conseguenza immediata e diretta della morte del loro congiunto'.

In applicazione dei principi sopra menzionati, risulta senz'altro provata la forte relazione sentimentale che, nonostante l'allontanamento di GIULIA dalla famiglia di origine ed il suo trasferimento in Lombardia per motivi di studio e lavorativi, la legava ai genitori, con i quali – come emerso dall'esame dibattimentale – era solita sentirsi quotidianamente, anche diverse volte al giorno. Anche con i fratelli () e () la persona offesa aveva uno stretto legame affettivo; appena poteva tornava a (), ove vivevano i genitori, coordinandosi con i fratelli in modo da incontrare anche loro; significativa del particolare legame di GIULIA con la famiglia di origine è la circostanza, provata in dibattimento, che nonostante il legame sentimentale con IMPAGNATIELLO e la condizione di gravidanza in cui si trovava, la stessa abbia scelto di trascorrere le ultime festività natalizie del 2022 con i genitori e i fratelli, recandosi insieme con loro per qualche giorno in Alto Adige. Ne consegue che le richieste di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali proposte dalle parti civili meritano pieno accoglimento.

Non è possibile in questa sede procedere ad una liquidazione precisa e complessiva dell'intero danno subito (oltre al danno emergente per le spese mediche e le spese funerarie documentate), sicchè appare opportuno provvedere al momento solo in via provvisoria, in forza di una valutazione equitativa, rimettendo ad un eventuale giudizio civile la liquidazione definitiva del danno causato dai delitti in esame.

Per questo, tenuto conto della gravità della perdita provocata dalla morte della congiunta, nonché delle sofferenze procurate dalla considerazione dell'efferata violenza subita dalla stessa, l'imputato deve essere condannato al risarcimento del danno a favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.

Può essere emessa sin da ora a loro favore una **provvisoria immediatamente esecutiva** ex artt. 539 comma 2 e 540 cpp, che si quantifica in via equitativa nella somma di E. 200.000,00 per ciascun genitore (TRAMONTANO Franco e FEMIANO Loredana) e in E. 150.000,00 per ciascuno dei fratelli (TRAMONTANO Chiara e TRAMONTANO Mario).

L'imputato va altresì condannato a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e difesa nel presente giudizio, liquidate in complessivi E. 18.000 oltre spese generali, IVA e CPA.

La Corte indica ex art. 544 comma 1 e 3 cpp il termine per il deposito della presente sentenza in GIORNI NOVANTA.

Ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett c), c.p.p., si dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare di IMPAGNATIELLO Alessandro per il termine sopra menzionato di giorni novanta indicati per il deposito della sentenza.

P. Q. M.

La Prima Corte di Assise di Milano

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

IMPAGNATIELLO Alessandro colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa quanto al CAPO A) l'aggravante dei futili motivi, riuniti i reati di cui ai CAPI A) e B) sotto la disciplina del concorso formale, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui al CAPO C), e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo per il CAPO A), e alla pena di anni sette di reclusione per i CAPI B) e C), e dunque alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi tre, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

Visti gli artt. 29, 32 cp,

DICHIARA

l'imputato perpetuamente interdetto dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e decaduto dalla potestà genitoriale;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, ai sensi dell'art. 36 cp per la durata di giorni 15;

DISPONE

la confisca e distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione dei personal computer, iPhone e iPad sequestrati all'imputato in date 6 e 7 giugno 2023, da restituire a chi proverà di averne diritto, dei documenti, delle carte di credito e bancomat e della sim card Globe di proprietà di TRAMONTANO Giulia, da restituire ai familiari di quest'ultima

Visti gli artt. 538 e segg. cpp ,

CONDANNA

IMPAGNATIELLO Alessandro al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili
e , danno da liquidarsi nella
separata sede civile, riconoscendo fin d'ora le seguenti provvisionali:

- Euro 200.000 per ciascuna delle parti civili e

- Euro 150.000 per ciascuna delle parti civili

e

;

CONDANNA

altresi l'imputato alla rifusione delle spese processuali dalle medesime parti civili sostenute, che liquida in complessivi euro 18.000 oltre spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art. 544 comma 3 cpp,

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza;


DISPONE

la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza

Milano, 25/11/2024

Il giudice est.


IL GIUDICE
dott.ssa Sofia Luigia FIORETTA


Il Presidente
Il Presidente della Corte d'Assise
dott.ssa Antonella BERTOJA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 17 FEB. 2025



IL CANCELLIERE ESPERTO
dott.ssa Daniela VITANZA

